



**R.G. C.S.A.: 09/2025**

**Sent. N.: 09/2025**

**FEDERAZIONE ITALIANA  
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Avv. Antonio De Nisco

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Andrea Borgheresi

Componente

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul reclamo presentato dalla A.S.D. Gruppo Bocciofilo Città di Acri, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Sig. Valerio Gradilone, avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 24.02.2026.

**PREMESSO**

- 1) Che con ricorso depositato in data 27.02.2026 la A.S.D. Gruppo Bocciofilo Città di Acri presentava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 24.02.2026 con cui aveva *“annullato l'incontro del 14 Febbraio 2026 tra ASD Bocciofila Catanzarese e G.B. Città di Acri”* e, di conseguenza, *“la sconfitta a*

*tavolino della G.B. Città di Acri, punteggio 0-8, assegnati tre punti alla Bocciofila Catanzarese”;*

2) Che l’annullamento dell’incontro, con conseguente sconfitta a tavolino, inflitta da parte del Giudice Sportivo Nazionale, era dovuta all’errata ascrizione al signor Stumpo Francesco della qualifica di dirigente accompagnatore da parte della A.S.D. Gruppo Bocciofilo Città di Acri, così come segnalato dalla ASD Bocciofila Catanzarese la quale denunciava (sia nell’immediatezza dell’inizio della gara che successivamente alla stessa) la violazione del vigente regolamento Serie A/2 Raffa ed in particolare gli articoli 20, 21, 22 e, pertanto, chiedeva l’applicazione della sanzione di all’art.47 che prevede *“La mancata partecipazione (non autorizzata preventivamente dalla CALR per i motivi previsti nel presente regolamento al paragrafo “Il Calendario) delle società agli incontri o in caso di squadra incompleta, comporterà, per ogni incontro (alla società assente), le penalità di seguito indicate:*

- b. sanzione di € 1.000,00;*
- c. tutti i set persi con il punteggio di 0-8 e la sconfitta senza punteggio nella prova del tiro di precisione;*
- d. Alla società presente vanno assegnati 3 punti in classifica”.*

3) nel reclamo proposto la A.S.D. Gruppo Bocciofilo Città di Acri sosteneva:

a) l’inesistenza di alcuna violazione di norme e dell’art.47 del regolamento.

Al riguardo rappresentava che il nominativo del sig. Stumpo Francesco era stato correttamente comunicato con la Rosa in sede di gara; che tanto si rendeva necessario stante le problematiche di salute del Dirigente sig. Costantino Capalbo che gli impedivano di partecipare all’evento; che non vi era stata alcuna violazione della norma contestata di cui all’art.47 in quanto la Gruppo Bocciofilo Città di Acri partecipava regolarmente alla gara del 14 febbraio 2026 con la rosa al completo adempiendo anche ai requisiti di Composizione della squadra di cui all’art.20 del citato Regolamento; che il Direttore di gara nulla evidenziava in merito a conferma della infondatezza della contestazione;

b) la sproporzione della sanzione irrogata da parte del Giudice Sportivo Nazionale.

Sul punto, la reclamante lamenta la sproporzione della sanzione atteso che, sostanzialmente, ha regolarmente partecipato alla gara ed ha correttamente comunicato e consegnato la Rosa al Direttore di gara;

4) a fronte di quanto sopra la reclamante chiedeva:

- i) di annullare la pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale del 24.02.2026;
  - ii) confermare il risultato della gara disputata in data 14.02.2026 tra la Gruppo Bocciofilo Città di Acri e la ASD Bocciofila Catanzarese;
  - iii) in via istruttoria, l'audizione del legale rappresentante della Gruppo Bocciofilo Città di Acri, sig. Valerio Gradilone;
- 5) con ordinanza del 02.03.2026 la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ASD Bocciofila Catanzarese e autorizza l'audizione del legale rappresentante della reclamante, fissando l'udienza in camera di consiglio del 09.03.2026;
- 6) in data 05.03.2026 si costituiva la ASD Bocciofila Catanzarese, per il tramite del Presidente Sig. Antonio Perricelli, la quale chiedeva:
- a. confermare la sentenza emessa dal Giudice Sportivo Nazionale;
  - b. in via subordinata, confermare la predetta sentenza e accogliere la formulata domanda di risarcimento per lite temeraria, ex art.9 del Regolamento Generale;
  - c. in via gradatamente subordinata, confermare la sentenza impugnata, condannare il reclamante al pagamento della somma per lite temeraria, ex art.9 e condannare sempre l'appellata alle ulteriori sanzioni previste dall'art.47 del Regolamento Raffa A\2, non comminate dal Giudice Sportivo Nazionale;
  - d. il tutto con vittoria di spese e competenze;  
in via istruttoria, l'audizione del presidente della ASD Bocciofila Catanzarese, sig. Antonio Perricelli;
- 7) all'udienza del 09.03.2026 comparivano per la reclamante, il legale rappresentante sig. Valerio Gradilone, per la ASD Bocciofila Catanzarese, il legale rappresentante sig. Antonio Perricelli;
- 8) aperta la discussione, il l.r. della ASD Gruppo Bocciofilo Città di Acri si riportava al reclamo sottolineando che il foglio di squadra era completo e che vi era stata la variazione della rosa. Inoltre, ribadiva che il Dirigente non poteva essere presente e non vi era la possibilità di darne comunicazione agli uffici in quanto erano chiusi;
- 9) il l.r. della ASD Bocciofila Catanzarese, si riportava alla memoria di costituzione depositata impugnando quanto sostenuto dal reclamante, insistendo per la conferma della sentenza del Giudice Sportivo Nazionale oltre al risarcimento per lite temeraria e spese di giudizio. Ribadiva, da ultimo, che il dirigente non poteva essere sostituito in alcun modo;
- 10) i legali delle rispettive ASD ci riportavo ai propri atti;

- 11) all'esito dei suddetti interventi la Corte, rinviava l'udienza alla data del 13.03.2026 per effettuare necessari approfondimenti presso la Federazione;
- 12) all'udienza del 13.03.2026 la Corte dichiarava chiusa l'istruttoria e si ritirava in camera di consiglio.

All'esito dell'istruttoria, la Corte Federale d'Appello ritiene il reclamo della ASD Gruppo Bocciofilo Città di Acri infondato e, pertanto, che debba essere rigettato.

Osserva la Corte che quanto accertato e deciso dal Giudice Sportivo Nazionale sia corretto.

Risulta evidente che in occasione dell'incontro del 14 febbraio 2026 la ASD Gruppo Bocciofilo Città di Acri inseriva in Rosa, nel foglio di squadra, quale dirigente il sig. Salvatore Sposato, allenatore della squadra, anziché il sig. Costantino Capalbo, dirigente accompagnatore dichiarato nel certificato di iscrizione per l'anno 2026 così come validato dalla F.I.B. il 21.11.2025.

Tale circostanza, in sede di audizione, veniva pacificamente riconosciuta dalla reclamante laddove rappresentava che il Dirigente accompagnatore, sig. Costantino Capalbo, era stato impossibilitato a partecipare per problematiche di salute.

Tanto è sufficiente per l'accertamento del fatto contestato ed oggetto del presente procedimento.

Orbene, l'art.20 del Regolamento Campionato di serie A/2 Raffa 2025-2026 prevede che squadra sia composta, tra gli altri, dalla figura del dirigente, mentre gli artt.21 e 22 stabiliscono che la squadra è incompleta se, al momento della chiamata in campo delle partite del primo turno, non sono presenti: a) il dirigente della società; b) l'allenatore; c) minimo quattro atleti. .

Inoltre, l'art.23 non prevede la possibilità di sostituzione del dirigente (diversamente che per l'allenatore con gli atleti).

Pertanto, in caso di squadra incompleta, l'art.47 del Regolamento ne prevede la relativa sanzione.

In considerazione di quanto sopra, deve essere confermata la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale, con conseguente rigetto del reclamo, e confermate le sanzioni applicate ovverosia: annullamento dell'incontro del 14 Febbraio 2026 tra ASD Bocciofila Catanzarese e G.B. Città di Acri; sconfitta a tavolino della G.B. Città di Acri, punteggio 0-8; assegnazione di tre punti alla ASD Bocciofila Catanzarese.

In ordine alla richiesta avanzate dalla ASD Bocciofila Catanzarese di risarcimento per lite temeraria, ex art. 9 Reg. G., con conseguente condanna al pagamento della somma

ritenuta di giustizia, la stessa non può trovare accoglimento non essendo non solo stato provato dalla ASD Bocciofila Catanzarese ma neppure emerso dagli atti di causa e dalla istruttoria che la ASD G.B. Città di Acri abbia agito in giudizio in mala fede o colpa grave, come richiesto dall'art.96 c.p.c.

**P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello rigetta il reclamo proposto dalla ASD G.B. Città di Acri e, pertanto, conferma il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale in data 24.02.2026.

Rigetta la richiesta di risarcimento per lite temeraria.


Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Roma, 13 marzo 2026

La Corte Federale D'Appello


Avv. Antonio De Nisco

Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente



Avv. Andrea Borgheresi

Componente estensore

